



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

COMUNE DI

LAVIS



C_E500 - C_E500 - 1 - 2021-02-17 - 0003855

Prot. Generale n: **0003855**

P

Data: **17/02/2021**

Ora: **08.10**

Classific.: _____

Sindaco del Comune di Lavis

Arch. Andrea Brugnara

Tel 0461/248150

email: sindaco@comunelavis.it

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Preso atto che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è oggi fissato al giorno 31 gennaio 2021. Atteso che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al **30 aprile 2021**, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino.

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è stato necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Visti:

- il DL 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il DL 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il DL 30 luglio 2020 n. 83, recante: "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- il DL 7 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario e delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 gennaio 2021;
- il DPCM del 3 novembre 2020, che ha suddiviso il territorio nazionale in tre aree di rischio corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese, classificando la Provincia Autonoma di Trento nella categoria di rischio meno elevato, c.d. "area gialla", come confermato successivamente dalle specifiche ordinanze del Ministero della Salute;
- il DL 2 dicembre 2020 n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" e il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
- il DL 18 dicembre 2020 n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

- il DL 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il DL 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

- il DPCM del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”, applicabile dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione del DPCM 3 dicembre 2020, ed efficace fino al 5 marzo 2021;

Visto in particolare l'articolo 1 del DPCM 14 gennaio 2021 il quale stabilisce alla **lettera c) la sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento e alla lettera n) il divieto di sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi**;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della PAT in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, n. 49 del 26 ottobre 2020, come successivamente modificata dalle ordinanze del Presidente della PAT n. 50 del 28 ottobre 2020, n. 51 del 30 ottobre 2020 e n. 52 del 1° novembre 2020, la quale al punto 11) indica che: fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. n) del DPCM 24 ottobre 2020 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio. Il successivo punto 12) riporta: “in particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all'art. 19 della LP n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all'art. 13 comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l'apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento”. Ed infine il punto 13) specifica: “nell'apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti”;

Atteso che il Comune di Lavis avrebbe tradizionalmente in programma:

- il mercato saltuario denominato “Fiera della Lazzera” per la giornata di domenica 28 marzo 2021;

- il parco divertimenti nel periodo dal 24 al 28 marzo 2021;

Considerato che:

- allo stato attuale lo svolgimento dei parchi divertimenti è vietato fino al 5 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del DPCM 14 gennaio 2021 e che l'amministrazione non è in grado di prevedere dopo tale data lo sviluppo della normativa in merito allo svolgimento degli eventi di cui trattasi;

- lo svolgimento di mercati saltuari è vietato fino al 5 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 1 lett. n) del DPCM 14 gennaio 2021, ma potenzialmente ammesso sulla base delle disposizioni provinciali sopra richiamate qualora il Comune sia in grado di adottare un proprio protocollo anti-Covid19 o comunque di far rispettare l'esistente protocollo elaborato in via preventiva dall'APSS;

- il mercato saltuario “Fiera della Lazzera” è frequentato tradizionalmente da un afflusso rilevante di persone provenienti da tutta la Provincia e anche dalle Regioni limitrofe ed è il mercato con il maggior numero di operatori del commercio su area pubblica sul territorio comunale;

- gli uffici comunali competenti sono stati interessati dalle richieste di informazione degli operatori del commercio su area pubblica, nonché dalle istanze di occupazione di suolo pubblico

degli operatori dello spettacolo viaggiante, che attendono di avere puntuali indicazioni sullo svolgimento o sulla sospensione del mercato saltuario e del parco divertimenti;

Atteso che la situazione in atto impone la massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

Considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

Rilevato che, nonostante le vigenti misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 siano in vigore fino al 5 marzo 2021 e che gli eventi di cui trattasi siano previsti in data successiva, lo stato di emergenza è comunque dichiarato fino al 30 aprile 2021 e persiste dunque la necessità di adottare con sollecitudine rigorose misure di prevenzione del contagio da contatto sociale, soprattutto nelle situazioni ove il rischio è maggiore in occasione di contesti che fungano da catalizzatori socio-ricreativi e favoriscano assembramenti incontrollabili in assenza di distanziamento sociale;

Preso atto dell'impossibilità di adottare i protocolli anti-Covid19 previsti con l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 49 del 26 ottobre 2020, successivamente modificata dalle ordinanze del Presidente della Provincia n. 50 del 28 ottobre 2020, n. 51 del 30 ottobre 2020 e n. 52 del 1° novembre 2020;

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene pertanto opportuno:

- annullare la "Fiera della Lazzera" prevista per il giorno di domenica 28 marzo 2021, attesa l'impossibilità di adottare provvedimenti idonei a limitare gli assembramenti in occasione della tradizionale manifestazione, posto che il numero di posteggi per il commercio è talmente elevato da rendere impossibile una loro ricollocazione diffusa nel territorio tale da garantire il mantenimento delle misure di distanziamento sociale, nonché il controllo di possibili situazioni di assembramento interne ed esterne alla manifestazione a causa del prevedibile notevole afflusso di persone;
- annullare il parco divertimenti previsto per il periodo dal 24 al 28 marzo 2021 e conseguentemente non concedere agli istanti che avessero già presentato domanda, occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di tali attrazioni, prendendo atto della necessità di evitare situazioni di assembramento in prossimità di attrazioni dello spettacolo dedicate ai bambini e ai giovani;

Richiamato l'articolo 62 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

- 1) l'annullamento del mercato saltuario denominato "Fiera della Lazzera" previsto per la giornata di domenica 28 marzo 2021;**
- 2) l'annullamento del Parco di divertimenti, previsto dal 24 al 28 marzo 2021.**

a v v e r t e c h e

- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del decreto legge n. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla legge n. 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del decreto legge 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;

- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.



IL SINDACO

Arch. Andrea Brugnara